

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI SEDI DI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI

Indice:

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizione del divieto

Articolo 3 - Compiti del Datore di Lavoro

Articolo 4 - Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche

Articolo 5 - Locali riservati ai fumatori – Compiti del Datore di Lavoro

Articolo 6 - Locali riservati ai fumatori – Disposizioni per l'uso

Articolo 7 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Pagamento delle sanzioni

Articolo 10 - Norma finale

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi costituenti luoghi di lavoro del Comune di Cesena, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Articolo 2 - Definizione del divieto

1. Il divieto di fumare disciplinato dal presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro comunali, compresi corridoi, atri, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dal tipo di attività lavorativa espletata, anche nel caso in cui dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

2. Il divieto di fumare è esteso anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i prestatori d'opera a qualunque titolo dell'Amministrazione Comunale, ai quali andrà parimenti fornita specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

Articolo 3 - Compiti dei Datori di Lavoro

1. I Datori di Lavoro provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che rendano noto tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:

a - "VIETATO FUMARE";

b - indicazione della norma che impone il divieto;

c - sanzioni applicabili;

d - soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro della sede).

2. Laddove non venga disposta una specifica ed espressa nomina del personale incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di cui alla lettera d), la medesima è da ritenersi di spettanza del datore di lavoro della sede

3. Nelle strutture articolate in più locali, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

4. Per ciascuna delle strutture di competenza sono nominati, con idoneo provvedimento da parte del Dirigente individuato come datore di lavoro, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, i dipendenti incaricati di assicurare la vigilanza sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro è diretto responsabile. In quanto titolare della funzione, delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione, si attiene, pertanto, a quanto indicato nel successivo articolo 7.

5. Al documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/1994 viene allegato il provvedimento dirigenziale di individuazione degli eventuali locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Articolo 4 - Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche

1. La Giunta Comunale, verificata la eventuale disponibilità di spazi idonei, può individuare nelle sedi di lavoro comunali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.

2. I locali riservati ai fumatori sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi nei quali è vietato fumare e sono pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

3. Il locale che non risponda, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo a fungere da "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Articolo 5 - Locali riservati ai fumatori - Compiti del Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede di competenza, indica nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati, nei quali è consentito fumare.

2. Il Datore di Lavoro cura la diffusione di quanto sopra mediante apposita informativa al personale e agli utenti.

Articolo 6 - Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso

1. Fermo il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui all' articolo 4 del presente regolamento, i locali riservati ai fumatori rispondono anche alle prescrizioni che seguono.

2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.

3. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale è oggetto di specifica

valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone ammesse a permanere contemporaneamente nel locale, devono essere affisse e ben visibili all'interno del medesimo.

Articolo 7 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e alla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i..
2. L'incaricato come individuato dal dirigente – datore di lavoro è addetto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione. L' autorità competente all'accertamento ed alla contestazione del verbale è da individuare negli agenti di Polizia Municipale. A tal fine questi vengono muniti di apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero delle Finanze 23F. In caso di trasgressione gli agenti di Polizia Municipale procedono, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981 (addetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative), a compilare il modulo di contestazione e a consegnare copia, unitamente al modulo di pagamento 23F, al trasgressore.
3. L'incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all'allegato modello e relative istruzioni.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall'articolo 2 si irrogano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
2. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non assicurino l'effettività di far osservare il divieto di fumo, sono irrogate le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni.
3. È ammesso il pagamento della sanzione ridotta (nella misura del doppio del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.
4. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1 dell'articolo 2 del presente Regolamento, si applicano anche i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

Articolo 9 - Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni sono pagate tramite il modello F23 allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento.
2. Il modello F23 può essere pagato:
 - a) direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente;
 - b) presso la propria banca.

Articolo 10 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.